

Considerato che, a fronte del decreto del Ministro dell'agricoltura francese che, in data 16 marzo 2012, ha interdetto la messa a coltura del mais geneticamente modificato MON810 sul territorio francese ai sensi dell'articolo 54 regolamento (CE) 178/2002 per ragioni analoghe a quelle di cui al presente decreto e, in riferimento al menzionato parere EFSA dell'8 dicembre 2011, la Commissione europea non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento di modifica, proroga o abrogazione, ai sensi del citato articolo 54 e che, pertanto, le suddette misure continuano a trovare applicazione;

Considerato altresì: che il ridetto parere EFSA sul Bt11, anche se applicabile al MON810, si concentra sugli impatti su organismi non bersaglio e l'emergere di resistenze, senza considerare l'insieme degli elementi necessari per una valutazione completa del rischio; che nessuna valutazione precisa è inoltre disponibile sugli effetti sub-letali di MON810; che, inoltre, uno studio recente dell'Istituto federale di tecnologia di Zurigo conferma che in laboratorio la tossina Cry1Ab aumenta la mortalità delle larve di coccinella; che, di conseguenza, il MON810 dovrebbe essere oggetto di una nuova valutazione specifica e completa;

Considerato che il dossier predisposto dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), allegato alla nota del 2 aprile 2013, "Rassegna delle evidenze scientifiche posteriori al 2009 sugli impatti della coltivazione del mais MON810, con particolare esame degli effetti su organismi non bersaglio e sulla persistenza della tossina Bt nell'ambiente", conclude che il MON810 "Avrà un impatto sugli imenotteri parassitoidi specialisti di *O. Nubilalis*", "Potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio" e "Potrebbe favorire lo sviluppo di parassiti secondari, potenzialmente dannosi per le altre colture";

Considerato che il parere dell'ISPRA 30 aprile 2013 prot. 017903, recante "approfondimento tecnico-scientifico relativo al mais geneticamente modificato MON810" conclude che gli studi sugli impatti ambientali relativi alla coltivazione del mais MON810 evidenziano rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non escludono la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine Cry1Ab;

Considerato pertanto che è urgente, dato il protrarsi della stagione della semina, adottare misure temporanee, in ragione di esigenze connesse ai cicli produttivi, di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003, secondo la procedura di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 178/2002,

Decreta:

Art. 1.

La coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale, fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 54, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del regolamento comunitario n. 178/2002.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2013

Il Ministro della Salute

LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE GIROLAMO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 285

13A06864

DECRETO 17 luglio 2013.

Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche sull'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;



Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e in particolare l'art. 44 recante disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e in particolare l'art. 8, comma 4 che dispone che «l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego»;

Visto il parere dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) dell'11 marzo 2010 concernente la valutazione del rischio dei parassiti nei prodotti della pesca;

Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità di cui alla nota prot. n. 44413 del 6 dicembre 2012;

Vista la notifica alla Commissione europea n. 2013/0010/I effettuata, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, con nota del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute n. 7379 del 12 dicembre 2012;

Vista la comunicazione della Commissione Europea prot. n. C (2013) 1585 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto la menzionata notifica n. 2013/0010/I, il parere circostanziato emesso ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE e la formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE;

Sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il 28 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca le informazioni minime relative alle corrette condizioni di impiego che devono essere riportate dal cartello apposto nei luoghi in cui sono offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta.

2. In conformità al regolamento (CE) 853/2004, le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano ai prodotti decongelati di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo III parte D punto 3, lettera b) del medesimo regolamento.

Art. 2.

Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi

1. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all'allegato 1.

2. Il cartello di cui al comma 1 è apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

3. Eventuali altre indicazioni presenti sul cartello devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2013

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC. Min. salute e Min. lavoro registro n. 11, foglio n. 203

ALLEGATO I

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI

In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

13A06757

